



# CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

- PROVINCIA DI NAPOLI -

IMMEDIATA ESECUZIONE SI

## ---DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 90

<b>OGGETTO:</b>	APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO I.U.C. A SEGUITO DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016.
-----------------	--

--L'anno **DUEMILASEDICI** Addì **VENTINOVE** del Mese di **APRILE** nella sala delle adunanze del Palazzo di Città, si è riunita la Giunta comunale, convocata delle forme di legge.

--Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. **MARCO ANTONIO DEL PRETE**.

--Sono presenti e assenti i seguenti Assessori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	DEL PRETE	MARCO ANTONIO	SINDACO	X
2.	MAISTO	GIUSEPPINA	VICE SINDACO	X
3.	D'AMBROSIO	MARIA	ASSESSORE	X
4.	D'ANNA	GIUSEPPE	ASSESSORE	X
5.	LANZARO	GIUSEPPINA	ASSESSORE	X
6.	PEDERSOLI	GIUSEPPE	ASSESSORE	X
7.	PEZZULLO	MICHELE	ASSESSORE	X
8.	PISACANE	NICOLA	ASSESSORE	X

--Assiste il Segretario Generale del Comune **Dr. Ferdinando Lotoro**, incaricato della redazione del verbale.

**Oggetto: Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento IUC a seguito della Legge di Stabilità 2016.**

**VISTO** l'art. 1, comma 639 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Comunale Unica (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) poi, successivamente, rettificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 31.08.2015;

**PRESO ATTO** che la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della Tasi e dell'Imu, rendendo pertanto indispensabile la modifica del suddetto regolamento;

**VISTA** la risoluzione n.1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17.02.2016;

**VISTO** l'art.52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**CONSIDERATO** che la Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato radicalmente il trattamento ai fini Imu e Tasi delle abitazioni concesse in uso gratuito, ha modificato le tipologie di unità immobiliari assimilabili ad abitazioni principali e ha eliminato per quest'ultima l'obbligo del versamento TASI, si ritiene necessario inserire nel Regolamento IUC vigente, i seguenti articoli:

- **Art.17 bis (Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado):**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - Il contratto di comodato sia registrato;
  - Il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il beneficio potrà essere concesso anche se il comodante possieda altri immobili non destinati ad uso abitativo, comprese le pertinenze iscritte nelle categorie C/2, C/6 e C/7, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo.

4. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.

- **Art.24 bis (Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado):**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- Il contratto di comodato sia registrato;
- Il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il beneficio potrà essere concesso anche se il comodante possieda altri immobili non destinati ad uso abitativo, comprese le pertinenze iscritte nelle categorie C/2, C/6 e C/7, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo.

4. Per quanto attiene la quota TASI che deve essere corrisposta dal comodante, una volta determinata l'imposta tenendo conto della riduzione del 50% della base imponibile, il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l'immobile concesso in comodato, non deve adempiere all'obbligazione relativa alla TASI, in virtù delle disposizioni contenute nell'art.1, commi 639 e 669 della Legge n.147 del 2013, poiché la Legge di stabilità per l'anno 2016 ha previsto l'esclusione dalla TASI sia per il possessore sia per l'occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

- **Art.24 ter (Assimilazioni all'abitazione principale):**

Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
- d) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

**CONSIDERATO** che la Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche in materia di Imu e Tasi, determinando la necessità di modificare il Regolamento IUC vigente, nonché, in ossequio al nuovo piano tariffario TARI in corso di approvazione, è opportuno modificare alcuni articoli attinenti la TARI dello stesso regolamento; di seguito si riportano tutte le modifiche effettuate:

TESTO MODIFICATO	TESTO VIGENTE
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</b></p> <p>1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria , d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e dall'<b>art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208.</b></p> <p>2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli (<b>non inclusi in quelli indicati nel comma 1 dell'art.14 del presente regolamento</b>), con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</b></p> <p>1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria , d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.</p> <p>2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13 BASE IMPONIBILE</b></p> <p>1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.</p> <p>2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;</li> <li>• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;</li> <li>• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;</li> <li>• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;</li> <li>• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.</li> </ul> <p>3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.</p> <p>4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13 BASE IMPONIBILE</b></p> <p>1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.</p> <p>2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;</li> <li>• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;</li> <li>• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;</li> <li>• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;</li> <li>• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.</li> </ul> <p>3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.</p> <p>4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi</p>

<p>moltiplicatore pari a 135.</p> <p>5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.</p> <p>6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.</p> <p>7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <p>a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;</p> <p>c. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3 del D.P.R.380/2001, che detta norme per l'edilizia residenziale, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.</p> <p>A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strutture orizzontali(solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;</li> <li>2. Strutture verticali(muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far proseguire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;</li> <li>3. Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;</li> <li>4. Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).</li> </ol>	<p>dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.</p> <p>5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.</p> <p>6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.</p> <p>7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.</p> <p>8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <p>a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;</p> <p>c. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3 del D.P.R.380/2001, che detta norme per l'edilizia residenziale, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.</p> <p>A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strutture orizzontali(solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;</li> <li>2. Strutture verticali(muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far proseguire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;</li> <li>3. Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;</li> <li>4. Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TERRENI AGRICOLI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n.99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.</li> <li>2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;</li> <li>b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;</li> <li>c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di</li> </ol> </li> </ol>

	<p>valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.</p> <p>2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b> <b>DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</b></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.</p> <p>2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.</p> <p>3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</p> <p>4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b> <b>DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</b></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.</p> <p>2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.</p> <p>3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b> <b>ASSIMILAZIONI</b></p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il soggetto abbia un reddito familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>2. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b> <b>ASSIMILAZIONI</b></p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il soggetto abbia un reddito familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il soggetto abbia un reddito familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>3. Il Comune considera, infine, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in uso gratuito tra parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figlio), a condizione che:</p>
	<p>a) esista il contratto d'uso gratuito registrato;</p> <p>b) il soggetto concedente sia proprietario dell'immobile da concedere in uso gratuito al 100% o al 50% con il coniuge contitolare;</p> <p>c) il soggetto concedente abbia un patrimonio immobiliare composto da solo due abitazioni di cui una da concedere in uso gratuito*;</p> <p>*Tale lettera c), con Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 31.08.2015 è stata rettificata nel modo seguente: "Il soggetto concedente deve possedere un patrimonio immobiliare, composto da due immobili adibiti ad abitazione oltre due pertinenze di categoria C2/C6/C7";</p>

- d) il soggetto conceda l'uso gratuito per una sola abitazione e relativa pertinenza;
- e) il soggetto beneficiario del comodato d'uso gratuito sia residente e dimorante nell'immobile concesso in uso gratuito e sia in regola con il pagamento della Tarsu/Tares/Tari.

**Articolo 18  
ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
  - h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
  - j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - k. le case coniugali (abitazioni principali) assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la

**Articolo 18  
ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
  - h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - k. le case coniugali (abitazioni principali) assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso

<p>presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;</p> <p>m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;</p> <p>n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>o. <b>Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</b></p>	<p>dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;</p> <p>m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;</p> <p>n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20 VERSAMENTI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.</li> <li>2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.</li> <li>3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.</li> <li>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</li> <li>5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12 (dodici) come stabilito dall'art.25, Legge 289/2002.</li> <li>6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</li> <li>7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.</li> <li>8. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.</li> <li>9. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20 VERSAMENTI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.</li> <li>2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.</li> <li>3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.</li> <li>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</li> <li>5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12 (dodici) come stabilito dall'art.25, Legge 289/2002.</li> <li>6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</li> <li>7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.</li> <li>8. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21 DICHIARAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</li> <li>2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.</li> <li>3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21 DICHIARAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</li> <li>2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.</li> <li>3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la</li> </ol>

dichiarazione per l'anno 2012.	dichiarazione per l'anno 2012. 4. Per tutti i casi contemplati dal precedente art.17, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, deve essere presentata apposita dichiarazione corredata dalla documentazione atta a provare i requisiti per beneficiare delle predette assimilazioni.
<p align="center"><b>Articolo 22</b> <b>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</b></p> <p>1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (per effetto della Legge di stabilità 2016 che ha escluso l'abitazione principale) come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>	<p align="center"><b>Articolo 22</b> <b>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</b></p> <p>1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.</p>
<p align="center"><b>Articolo 24</b> <b>SOGGETTI PASSIVI</b></p> <p>1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.</p> <p>2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita con la delibera di Consiglio Comunale relativa alle aliquote; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p> <p>3.a. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.</p> <p>4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</p> <p>5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.</p>	<p align="center"><b>Articolo 24</b> <b>SOGGETTI PASSIVI</b></p> <p>1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.</p> <p>2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita con la delibera di Consiglio Comunale relativa alle aliquote; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p> <p>4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</p> <p>5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.</p> <p>8. <i>Il soggetto che concede l'immobile in uso gratuito ad un familiare, così come stabilito dall'art.17, stesso regolamento IUC, è tenuto al pagamento della Tasi.*</i> <i>*Tale comma è stato aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 31.08.2015</i></p>
<p align="center"><b>Articolo 26</b> <b>DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA</b></p> <p>1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.</p> <p>2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 445 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.</p> <p>3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.</p> <p>4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.</p> <p>5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge</p>	<p align="center"><b>Articolo 26</b> <b>DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA</b></p> <p>1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.</p> <p>2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 445 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.</p> <p>3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.</p> <p>4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.</p> <p>5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge</p>

<p>6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.</p> <p>6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.</p> <p><b>6.a. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.</b></p> <p>7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.</p> <p>8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.</p> <p>9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.</p>	<p>6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.</p> <p>6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.</p> <p>7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.</p> <p>8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.</p> <p>9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b> <b>DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI</b></p> <p>1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,</li> <li>- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,</li> <li>- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).</li> </ul> <p>2. Con la stessa deliberazione, il Consiglio Comunale può introdurre anche riduzioni tariffarie ed esenzioni.</p> <p>3. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.</p> <p><b>3.a. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.</b></p> <p>4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.</p> <p>5. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</li> <li>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</li> <li>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</li> <li>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</li> <li>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;</li> <li>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</li> <li>g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b> <b>DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI</b></p> <p>1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,</li> <li>- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;</li> <li>- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).</li> </ul> <p>2. Con la stessa deliberazione, il Consiglio Comunale può introdurre anche riduzioni tariffarie ed esenzioni.</p> <p>3. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.</p> <p>4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.</p> <p>5. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</li> <li>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</li> <li>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</li> <li>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</li> <li>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;</li> <li>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</li> <li>g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile,</li> </ol>

eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

#### Articolo 28 VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.
7. Per l'anno 2014, il versamento della 1° rata può essere effettuato entro il 16 ottobre, con obbligo di pubblicazione della delibera, sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 18 settembre 2014; in assenza di pubblicazione entro tale termine, i contribuenti pagheranno in un'unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l'aliquota dell'1 per mille.
8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 (dodici) ai sensi dell'art.25 della Legge 289/2002 per l'importo considerato; quando il pagamento è relativo a più immobili il limite è relativo al totale del tributo da pagare.
9. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
10. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.
12. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il

#### Articolo 28 VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.
7. Per l'anno 2014, il versamento della 1° rata può essere effettuato entro il 16 ottobre, con obbligo di pubblicazione della delibera, sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 18 settembre 2014; in assenza di pubblicazione entro tale termine, i contribuenti pagheranno in un'unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l'aliquota dell'1 per mille.
8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 (dodici) ai sensi dell'art.25 della Legge 289/2002 per l'importo considerato; quando il pagamento è relativo a più immobili il limite è relativo al totale del tributo da pagare.
9. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
10. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

50% del dovuto annuo.	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 42 ESENZIONI E RIDUZIONI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sono esenti dall'imposta le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</li> <li>2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</li> <li>3. In caso di distanza del primo punto di raccolta, alla TARI è applicata la riduzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fino a 500 metri;</li> <li>- del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri.</li> </ul> </li> <li>4. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, allegando alla richiesta idonea documentazione dimostrante l'uso stagionale dell'occupazione: <b>riduzione del 30%</b>;</li> <li>-abitazione tenuta a disposizione di residenti: <b>azzeramento della quota variabile della tariffa</b>;</li> <li>-pertinenze scoperte: <b>riduzione del 75%</b> ;</li> <li>-abitazione di residenti all'estero: <b>azzeramento della quota variabile della tariffa</b>;</li> <li>-abitazione di non residenti: <b>riduzione del 30% della quota variabile della tariffa</b>;</li> <li>-aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle pertinenze: <b>riduzione del 50% sull'intera tariffa</b>;</li> </ul> </li> <li>5. Possono essere inserite e disciplinate, con apposita delibera di Giunta Comunale, le seguenti riduzioni o esenzioni tariffarie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione fino al massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa a ripristino della "ecocard", a favore dei cittadini virtuosi nella raccolta differenziata;</li> <li>- riduzioni o esenzioni per nuclei familiari con particolare situazione di disagio;</li> <li>- riduzione o esenzioni per nuclei familiari con forme di sostegno da parte del Comune;</li> <li>- riduzioni fino al 20% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante l'utilizzo di compostiera domestica;</li> <li>- eventuali altre riduzioni o esenzioni;</li> </ul> </li> <li>6. Le agevolazioni del presente articolo, di cui al comma 5. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</li> <li>7. Le agevolazioni di cui ai precedenti capoversi non possono essere cumulate tra di loro.</li> <li>8. Non si applica il precedente comma 7 per i cittadini che effettuano contemporaneamente il compostaggio dei rifiuti e l'utilizzo della ecocard.</li> <li>9. <b>La tariffa variabile per i box viene ridotta del 63% per cui l'importo della quota variabile è pari ad €10.00.</b></li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 42 ESENZIONI E RIDUZIONI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sono esenti dall'imposta le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</li> <li>2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</li> <li>3. In caso di distanza del primo punto di raccolta, alla TARI è applicata la riduzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fino a 500 metri;</li> <li>- del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri.</li> </ul> </li> <li>4. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, allegando alla richiesta idonea documentazione dimostrante l'uso stagionale dell'occupazione: <b>riduzione del 30%</b>;</li> <li>-abitazione tenuta a disposizione di residenti: <b>azzeramento della quota variabile della tariffa</b>;</li> <li>-pertinenze scoperte: <b>riduzione del 75%</b> ;</li> <li>-abitazione di residenti all'estero: <b>azzeramento della quota variabile della tariffa</b>;</li> <li>-abitazione di non residenti: <b>riduzione del 30% della quota variabile della tariffa</b>;</li> <li>-aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle pertinenze: <b>riduzione del 50% sull'intera tariffa</b>;</li> </ul> </li> <li>5. Possono essere inserite e disciplinate, con apposita delibera di Giunta Comunale, le seguenti riduzioni o esenzioni tariffarie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione fino al massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa a ripristino della "ecocard", a favore dei cittadini virtuosi nella raccolta differenziata;</li> <li>- riduzioni o esenzioni per nuclei familiari con particolare situazione di disagio;</li> <li>- riduzione o esenzioni per nuclei familiari con forme di sostegno da parte del Comune;</li> <li>- riduzioni fino al 20% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante l'utilizzo di compostiera domestica;</li> <li>- eventuali altre riduzioni o esenzioni;</li> </ul> </li> <li>6. Le agevolazioni del presente articolo, di cui al comma 5. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</li> <li>7. Le agevolazioni di cui ai precedenti capoversi non possono essere cumulate tra di loro.</li> <li>8. Non si applica il precedente comma 7 per i cittadini che effettuano contemporaneamente il compostaggio dei rifiuti e l'utilizzo della ecocard.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 44 VERSAMENTI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</li> <li>2. Il versamento deve essere effettuato in un numero di rate che non possono essere meno di due.</li> <li>3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata e/o entro la scadenza dell'ultima rata.</li> <li>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</li> <li>5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.</li> <li>6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 44 VERSAMENTI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), <del>ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi</del> elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</li> <li>2. Il versamento deve essere effettuato in un numero di rate che non possono essere meno di due.</li> <li>3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.</li> <li>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</li> <li>5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.</li> <li>6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.</li> </ol>

**CONSIDERATO** che il termine per deliberare le tariffe è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448; detto termine è stato confermato anche dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, sia pure con specifico riferimento ai soli tributi, con la previsione che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTI** gli articoli 151 e 162 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevedono che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché del rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e bilancio.

**CONSIDERATO** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n.254 del 31 ottobre 2015, il termine per la presentazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018 è stato differito al 31.03.2016 e che, con ulteriore Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla G.U. n.55 del 07.03.2016, è stato ulteriormente differito il suddetto termine dal 31.03.2016 al 30.04.2016.

**CONSIDERATO** che non è stata indetta alcuna convocazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018, si sottopone il presente atto all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione dello stesso.

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria che risulta allegato alla presente;

**VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

29.04.16

Il Funzionario Responsabile IUC  
Sig. Pasquale Palmieri

L'Assessore alle Finanze, sulla scorta della relazione predisposta dal Funzionario Responsabile IUC,

### PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** le modifiche di seguito elencate al vigente regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 08.09.2014 e successivamente rettificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 31.08.2015:

a) Inserimento dei seguenti articoli:

- **Art.17 bis (Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado):**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - Il contratto di comodato sia registrato;
  - Il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il beneficio potrà essere concesso anche se il comodante possieda altri immobili non destinati ad uso abitativo, comprese le pertinenze iscritte nelle categorie C/2, C/6 e C/7, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo.
4. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.

- **Art.24 bis (Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado):**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - Il contratto di comodato sia registrato;
  - Il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il beneficio potrà essere concesso anche se il comodante possieda altri immobili non destinati ad uso abitativo, comprese le pertinenze iscritte nelle categorie C/2, C/6 e C/7, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo.
4. Per quanto attiene la quota TASI che deve essere corrisposta dal comodante, una volta determinata l'imposta tenendo conto della riduzione del 50% della base imponibile, il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l'immobile concesso in comodato, non deve adempiere all'obbligazione relativa alla TASI, in virtù delle disposizioni contenute nell'art.1, commi 639 e 669 della Legge n.147 del 2013, poiché la Legge di stabilità per l'anno 2016 ha previsto l'esclusione dalla TASI sia per il possessore sia per l'occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

- **Art.24 ter (Assimilazioni all'abitazione principale):**

Sono assimilate all'abitazione principale:

- f) Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- g) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- h) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
- i) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- j) Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

**b) Modifiche dei seguenti articoli:**

TESTO MODIFICATO	TESTO VIGENTE
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> <b>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</b></p> <p>1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e <b>dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208.</b></p> <p>2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli <b>(non inclusi in quelli indicati nel comma 1 dell'art.14 del presente regolamento)</b>, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> <b>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</b></p> <p>1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.</p> <p>2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b>BASE IMPONIBILE</b></p> <p>1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.</p> <p>2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;</li> <li>• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;</li> <li>• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;</li> <li>• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;</li> <li>• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.</li> </ul> <p>3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b>BASE IMPONIBILE</b></p> <p>1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.</p> <p>2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;</li> <li>• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;</li> <li>• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;</li> <li>• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;</li> <li>• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.</li> </ul> <p>3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle</p>

quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
  - c. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3 del D.P.R.380/2001, che detta norme per l'edilizia residenziale, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

    1. Strutture orizzontali(solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
    2. Strutture verticali(muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far proseguire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
    3. Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
    4. Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, **purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. **Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.**
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
  - c. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3 del D.P.R.380/2001, che detta norme per l'edilizia residenziale, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

    1. Strutture orizzontali(solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
    2. Strutture verticali(muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far proseguire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
    3. Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
    4. Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla

	<p>manca di parti ornamentali di finitura del fabbricato (manca di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).</p>
<p align="center"><b>Articolo 14</b> <b>TERRENI AGRICOLI</b></p> <p>1. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n.99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.</p> <p>2. I terreni agricoli posseduto ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.</p>	<p align="center"><b>Articolo 14</b> <b>RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI</b></p> <p>1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:</p> <p>a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;</p> <p>b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;</p> <p>c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.</p> <p>2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.</p>
<p align="center"><b>Articolo 15</b> <b>DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA</b></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.</p> <p>2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.</p> <p>3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</p> <p>4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.</p>	<p align="center"><b>Articolo 15</b> <b>DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA</b></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.</p> <p>2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.</p> <p>3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</p>
<p align="center"><b>Articolo 17</b> <b>ASSIMILAZIONI</b></p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il soggetto abbia un reddito familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>2. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.</p>	<p align="center"><b>Articolo 17</b> <b>ASSIMILAZIONI</b></p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il soggetto abbia un reddito familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il soggetto abbia un</p>

	<p>reddito familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>3. Il Comune considera, infine, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in uso gratuito tra parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figlio), a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) esista il contratto d'uso gratuito registrato;</li> <li>b) il soggetto concedente sia proprietario dell'immobile da concedere in uso gratuito al 100% o al 50% con il coniuge contitolare;</li> <li>c) <i>il soggetto concedente abbia un patrimonio immobiliare composto da solo due abitazioni di cui una da concedere in uso gratuito*</i>;</li> </ol> <p>*Tale lettera c), con Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 31.08.2015 è stata rettificata nel modo seguente:  <i>"Il soggetto concedente deve possedere un patrimonio immobiliare, composto da due immobili adibiti ad abitazione oltre due pertinenze di categoria C2/C6/C7";</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d) il soggetto conceda l'uso gratuito per una sola abitazione e relativa pertinenza;</li> <li>e) il soggetto beneficiario del comodato d'uso gratuito sia residente e dimorante nell'immobile concesso in uso gratuito e sia in regola con il pagamento della Tarsu/Tares/Tari.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18 ESENZIONI</b></p> <p>1. Sono esenti dall'imposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</li> <li>b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</li> <li>c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</li> <li>d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;</li> <li>e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;</li> <li>f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</li> <li>g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;</li> <li>h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</li> <li>i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</li> <li>j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</li> <li>k. le case coniugali(abitazioni principali) assegnate al</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18 ESENZIONI</b></p> <p>1. Sono esenti dall'imposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</li> <li>b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</li> <li>c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</li> <li>d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;</li> <li>e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;</li> <li>f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</li> <li>g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;</li> <li>h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</li> <li>i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li> <li>j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</li> <li>k. le case coniugali(abitazioni principali) assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> <li>l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto</li> </ol>

<p>coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>1. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;</p> <p>m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;</p> <p>n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>o. <b>Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</b></p>	<p>passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;</p> <p>m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;</p> <p>n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20 VERSAMENTI</b></p> <p>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.</p> <p>2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.</p> <p>3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.</p> <p>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12 (dodici) come stabilito dall'art.25, Legge 289/2002.</p> <p>6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.</p> <p>8. <b>A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.</b></p> <p>9. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20 VERSAMENTI</b></p> <p>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.</p> <p>2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.</p> <p>3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.</p> <p>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12 (dodici) come stabilito dall'art.25, Legge 289/2002.</p> <p>6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.</p> <p>8. <b>A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.</b></p>

<p>versamento. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21 DICHIARAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</li> <li>2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.</li> <li>3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21 DICHIARAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</li> <li>2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.</li> <li>3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.</li> <li>4. Per tutti i casi contemplati dal precedente art.17, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, deve essere presentata apposita dichiarazione corredata dalla documentazione atta a provare i requisiti per beneficiare delle predette assimilazioni.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (per effetto della Legge di stabilità 2016 che ha escluso l'abitazione principale) come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24 SOGGETTI PASSIVI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.</li> <li>2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</li> <li>3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita con la delibera di Consiglio Comunale relativa alle aliquote; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</li> <li>3.a. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.</li> <li>4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</li> <li>5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</li> <li>6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</li> <li>7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24 SOGGETTI PASSIVI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.</li> <li>2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</li> <li>3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita con la delibera di Consiglio Comunale relativa alle aliquote; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</li> <li>4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</li> <li>5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</li> <li>6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</li> <li>7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.</li> <li>8. Il soggetto che concede l'immobile in uso gratuito ad un familiare,</li> </ol>

<p>passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.</p>	<p>così come stabilito dall'art.17, stesso regolamento IUC, è tenuto al pagamento della Tasi.* *Tale comma è stato aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 31.08.2015.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b> <b>DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.</li> <li>2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.</li> <li>3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.</li> <li>4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.</li> <li>5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.</li> <li>6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.</li> <li>6.a. <b>Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.</b></li> <li>7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.</li> <li>8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.</li> <li>9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b> <b>DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.</li> <li>2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.</li> <li>3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.</li> <li>4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.</li> <li>5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.</li> <li>6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.</li> <li>7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.</li> <li>8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.</li> <li>9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b> <b>DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,</li> <li>- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;</li> <li>- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).</li> </ul> </li> <li>2. Con la stessa deliberazione, il Consiglio Comunale può introdurre anche riduzioni tariffarie ed esenzioni.</li> <li>3. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.</li> <li>3.a. <b>Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.</b></li> <li>4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b> <b>DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,</li> <li>- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;</li> <li>- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).</li> </ul> </li> <li>2. Con la stessa deliberazione, il Consiglio Comunale può introdurre anche riduzioni tariffarie ed esenzioni.</li> <li>3. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.</li> <li>4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.</li> <li>5. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle</li> </ol> </li> </ol>

<p>5. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:</p> <p>a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</p> <p>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</p> <p>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.</p> <p>h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.</p>	<p>province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</p> <p>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</p> <p>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;</p> <p>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.</p> <p>h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.</p>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 28 VERSAMENTI</b></p> <p>1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.</p> <p>2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.</p> <p>3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.</p> <p>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>5. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.</p> <p>6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 28 VERSAMENTI</b></p> <p>1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.</p> <p>2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.</p> <p>3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.</p> <p>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>5. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.</p> <p>6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014,</p>
--	--


<p>salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.</p> <p>7. Per l'anno 2014, il versamento della 1° rata può essere effettuato entro il 16 ottobre, con obbligo di pubblicazione della delibera, sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 18 settembre 2014; in assenza di pubblicazione entro tale termine, i contribuenti pagheranno in un'unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l'aliquota dell'1 per mille.</p> <p>8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 (dodici) ai sensi dell'art.25 della Legge 289/2002 per l'importo considerato; quando il pagamento è relativo a più immobili il limite è relativo al totale del tributo da pagare.</p> <p>9. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.</p> <p>10. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.</p> <p>11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.</p> <p>12. <b>Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50% del dovuto annuo.</b></p>	<p>salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.</p> <p>7. Per l'anno 2014, il versamento della 1° rata può essere effettuato entro il 16 ottobre, con obbligo di pubblicazione della delibera, sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 18 settembre 2014; in assenza di pubblicazione entro tale termine, i contribuenti pagheranno in un'unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l'aliquota dell'1 per mille.</p> <p>8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 (dodici) ai sensi dell'art.25 della Legge 289/2002 per l'importo considerato; quando il pagamento è relativo a più immobili il limite è relativo al totale del tributo da pagare.</p> <p>9. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.</p> <p>10. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.</p> <p>11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 42 ESENZIONI E RIDUZIONI</b></p> <p>1. Sono esenti dall'imposta le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>3. In caso di distanza del primo punto di raccolta, alla TARI è applicata la riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fino a 500 metri;</li> <li>- del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri.</li> </ul> <p>4. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, allegando alla richiesta idonea documentazione dimostrante l'uso stagionale dell'occupazione: <b>riduzione del 30%</b>;</li> <li>-abitazione tenuta a disposizione di residenti: <b>azzeramento della quota variabile della tariffa</b>;</li> <li>-pertinenze scoperte: <b>riduzione del 75%</b>;</li> <li>-abitazione di residenti all'estero: <b>azzeramento della quota variabile della tariffa</b>;</li> <li>-abitazione di non residenti: <b>riduzione del 30% della quota variabile della tariffa</b>;</li> <li>-aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle pertinenze: <b>riduzione del 50% sull'intera tariffa</b>;</li> </ul> <p>5. Possono essere inserite e disciplinate, con apposita delibera di Giunta Comunale, le seguenti riduzioni o esenzioni tariffarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione fino al massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa a ripristino della "ecocard", a favore dei cittadini virtuosi nella raccolta differenziata;</li> <li>-riduzioni o esenzioni per nuclei familiari con particolare situazione di disagio;</li> <li>- riduzione o esenzioni per nuclei familiari con forme di sostegno da parte del Comune;</li> <li>- riduzioni fino al 20% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante l'utilizzo di compostiera domestica;</li> <li>- eventuali altre riduzioni o esenzioni;</li> </ul> <p>6. Le agevolazioni del presente articolo, di cui al comma 5. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 42 ESENZIONI E RIDUZIONI</b></p> <p>1. Sono esenti dall'imposta le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>3. In caso di distanza del primo punto di raccolta, alla TARI è applicata la riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fino a 500 metri;</li> <li>- del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri.</li> </ul> <p>4. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, allegando alla richiesta idonea documentazione dimostrante l'uso stagionale dell'occupazione: <b>riduzione del 30%</b>;</li> <li>-abitazione tenuta a disposizione di residenti: <b>azzeramento della quota variabile della tariffa</b>;</li> <li>-pertinenze scoperte: <b>riduzione del 75%</b>;</li> <li>-abitazione di residenti all'estero: <b>azzeramento della quota variabile della tariffa</b>;</li> <li>-abitazione di non residenti: <b>riduzione del 30% della quota variabile della tariffa</b>;</li> <li>-aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle pertinenze: <b>riduzione del 50% sull'intera tariffa</b>;</li> </ul> <p>5. Possono essere inserite e disciplinate, con apposita delibera di Giunta Comunale, le seguenti riduzioni o esenzioni tariffarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione fino al massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa a ripristino della "ecocard", a favore dei cittadini virtuosi nella raccolta differenziata;</li> <li>- riduzioni o esenzioni per nuclei familiari con particolare situazione di disagio;</li> <li>- riduzione o esenzioni per nuclei familiari con forme di sostegno da parte del Comune;</li> <li>- riduzioni fino al 20% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante l'utilizzo di compostiera domestica;</li> <li>- eventuali altre riduzioni o esenzioni;</li> </ul> <p>6. Le agevolazioni del presente articolo, di cui al comma 5. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di</p>

<p>competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p> <p>7. Le agevolazioni di cui ai precedenti capoversi non possono essere cumulate tra di loro.</p> <p>8. Non si applica il precedente comma 7 per i cittadini che effettuano contemporaneamente il compostaggio dei rifiuti e l'utilizzo della ecocard.</p> <p>9. La tariffa variabile per i box viene ridotta del 63% per cui l'importo della quota variabile è pari ad €10.00.</p>	<p>competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p> <p>7. Le agevolazioni di cui ai precedenti capoversi non possono essere cumulate tra di loro.</p> <p>8. Non si applica il precedente comma 7 per i cittadini che effettuano contemporaneamente il compostaggio dei rifiuti e l'utilizzo della ecocard.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 44 VERSAMENTI</b></p> <p>1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>2. Il versamento deve essere effettuato in un numero di rate che non possono essere meno di due.</p> <p>3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata e/o entro la scadenza dell'ultima rata.</p> <p>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.</p> <p>6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 44 VERSAMENTI</b></p> <p>1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> <p>2. Il versamento deve essere effettuato in un numero di rate che non possono essere meno di due.</p> <p>3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.</p> <p>4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.</p> <p>6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.</p>

- 2) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3) **DI PRENDERE** atto del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) **DI SOTTOPORRE** all'esame dell'Organo Consiliare il presente atto per la relativa approvazione.
- 5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

29.04.2016

L'Assessore alle Finanze  
Dr. Giuseppe Pedersoli



Vista la relazione del Funzionario Responsabile IUC;  
vista la proposta sottoscritta dall'Assessore alle Finanze;  
visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;  
vista la normativa vigente in materia;  
preso atto della volontà espressa nel presente atto;  
si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole di regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dr.ssa Annamaria Volpicelli



29.04.2016

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista gli atti relativi alla pratica;
- Vista la relazione istruttoria del Funzionario Responsabile IUC ;
- Vista la proposta di deliberazione sottoscritta dall'Assessore alle Finanze;
- Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- Visto l'art. 48 del d. lgs. N 267/2000;
- Visto il Regolamento uffici e servizi;
- Ritenuta giustificata la formulazione della proposta;
- Visto il parere relativo alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell' articolo 49 d. lgs. 267/2000, e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012;

*ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese*

### DELIBERA

- 1) - **Di approvare** la proposta di deliberazione, come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta.
- 2) - **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, con esito unanime favorevole, resa in forma palese, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE (NA)  
Collegio Revisori dei Conti

Verbale n. 10 del <sup>29</sup>~~27~~ Aprile 2016

- Parere sull'Approvazione Aggiornamento del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"- art. 1, da comma 639 a 737, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone :

Dott.ssa Giuseppina Saulino, PRESIDENTE

Dott. Gabriele Tamburrino, Componente

Dott. Angelo Meninno , Componente,

costituito per rendere parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

" Aggiornamento regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"

- VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Comunale Unica (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);
- VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 08.09.2014, veniva approvato il Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) poi, successivamente, rettificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 31.08.2015;
- Vista che la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della Tasi e dell'Imu, ed in particolare in merito al trattamento ai fini Imu e Tasi delle abitazioni concesse in uso gratuito, modificando altresì le tipologie di unità immobiliari assimilabili ad abitazioni principali, e vista l'opportunità di apportare anche alcune modifiche in materia di Tari, l'Ente ha ritenuto recepire tali novità, e quindi, la necessità di modificare il Regolamento IUC esistente;
- Visto l'art. 239 del D.Lgs 267/2000, modificato dall'art 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n.174 il quale al comma 1 lett.b) n.7, prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi;
- Visto l'art. 27 comma 8 L. 448/2001 il quale dispone che, il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei

regolamenti relativi alle Entrate Locali, è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1 gennaio a cui il medesimo si riferisce;

- CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n.254 del 31 ottobre 2015, il termine per la presentazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018 è stato differito al 31.03.2016 e che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, è stato ulteriormente differito il suddetto termine dal 31.03.2016 al 30.04.2016;
- CONSIDERATO che non è stata indetta alcuna convocazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018, il presente parere viene reso alla delibera di Giunta Comunale per l'approvazione dello stesso.

#### ESAMINATA

- La bozza di Modifica di Regolamento Comunale IUC, con l'inserimento dei seguenti articoli:  
Art 17 Bis Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado  
Art.24 bis Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado  
Art.24 ter Assimilazioni all'abitazione principale  
Nonché la modifica dei seguenti articoli:  
Artt. 10, 13,14,15,17,18,22,24,26,27,28,42 e 44 come riportati nella proposta

#### CONSTATATO

- la conformità del Regolamento da approvarsi alla normativa in vigore, introdotta con la Legge di Stabilità 2016, con riguardo alla IUC;

#### VISTI

- lo Statuto Comunale
- Il D. Lgs 267/2000;
- Il parere di regolarità tecnico espresso dal Dirigente del II Settore

#### ESPRIME


Parere favorevole alla proposta di aggiornamento del Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale così come proposto.

Dott.ssa Giuseppina Saulino

Dott. Gabriele Tamburrino

Dott. Angelo Meninno


Il Collegio dei Revisori



Delibera n. 90 del 29/04/2016

-- Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
-Dott. Marco Antonio Del Prete-



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Ferdinando Lotoro

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

--In esecuzione dell'art. 124, comma 1, del TUEL 267/2000, la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per il periodo di giorni quindici, dal 05 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE

---

### ESECUTIVITÀ

-- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05 MAG. 2016, ai sensi

dell'articolo 134, comma 3, del TUEL 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000, perché dichiarata d'immediata esecuzione.

-- li, 05 MAG. 2016

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

"Organi Collegiali"

- Rita Vitale -

-- ALL'UFFICIO Tributi, per i successivi provvedimenti.

---Li, 05 MAG. 2016